

precedenza assoluta nell'attribuzione del posto.

Analogamente, quando il portatore di handicap grave sia un parente o un affine entro il terzo grado, la precedenza assoluta verrà riconosciuta solo se il portatore di handicap sia effettivamente convivente, conformemente a quanto previsto dai co. 5 e 7 dell'art. 33 della Legge 104/92.

Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione dovranno essere adeguatamente documentate dagli interessati l'effettività della convivenza nonché l'attualità e continuità dell'assistenza alla persona handicappata. Inoltre, in tali casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell'handicap fosse avvenuto successivamente alla data del decreto di nomina a uditore giudiziario.

La condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92 citata.

5. - Ai fini della formazione della graduatoria i predetti uditori dovranno presentare alla Corte d'Appello di Bolzano o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine improrogabile del 23 aprile 2001, una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando i seguenti documenti:

- a)** - stato di famiglia;
- b)** - atto di notorietà attestante la condizione di convivenza;
- c)** - un certificato anagrafico da cui risulti che l'uditore coabita effettivamente con il fratello o i genitori (questi ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insufficienza (reddito mensile inferiore a 1.000.000 per persona) dei redditi dei congiunti indicati nel certificato stesso;
- d)** - documentazione idonea a comprovare l'attività del coniuge o del convivente, e precisamente:
 - *certificazione dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti da aziende o enti pubblici;*
 - *attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione previdenziale per i dipendenti da aziende private;*
 - *posizione previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta per l'esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori.*
- e)** - certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto al paragrafo 2.
- f)** - documentazione indicata al paragrafo 4 ai fini della attestazione dell'handicap grave, nonché certificato storico di famiglia attestante lo stato di convivenza per le ipotesi di cui al co. 2 del paragrafo 4.

Gli uditori dovranno presentare alla Corte d'Appello di Bolzano o far pervenire direttamente al Consiglio, entro lo stesso termine del 23 aprile 2001, una dichiarazione contenente l'indicazione delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in magistratura.

7. - La Corte d'Appello di Bolzano curerà l'inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura della documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire entro il 30 aprile 2001 a mezzo posta celere.

Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun uditore il punteggio ad esso spettante che si aggiungerà - come già detto - a quello corrispondente alla votazione complessiva riportata nel concorso per uditore.

Gli uditori potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata dal 10 maggio 2001 nella segreteria della Presidenza della Corte d'Appello di Bolzano presso la quale

presenteranno le loro eventuali osservazioni entro il successivo 15 maggio 2001.

La Corte d'Appello di Bolzano farà pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax entro il 21 maggio 2001. Comunicherà con telefax l'eventuale mancanza di osservazioni.

L'elenco dei posti e la data nella quale gli uditori saranno convocati a Roma per la indicazione delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, sarà comunicata alla Presidenza della Corte d'Appello di Bolzano a mezzo fax.

All'atto della scelta gli uditori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui alla circolare n. 1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, specificando, se del caso, la entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circondario diverso.

Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità entro il 30 dicembre 2001 sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta l'incompatibilità.

Gli uditori che non interverranno potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data della convocazione, una indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con allegata la richiesta dichiarazione sulla eventuale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 sopra citati.

L'assegnazione della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli uditori del concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede insieme con gli altri uditori ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell'ambito delle sedi indicate anche per mezzo di delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "preindicazione" subordinata al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.

La Terza Commissione proporrà al Consiglio la destinazione degli uditori secondo le indicazioni preferenziali dei singoli uditori; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli uditori che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che, presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.

Il Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine alla assegnazione dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano, in concreto, particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all'immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi gli uditori interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.